

## CAPITOLO XIII

***Le doglianze relative alla possibilità di incontri tra collaboratori di giustizia e le relative richieste di rinnovazione della istruzione dibattimentale.***

***Le esternazioni di Giuseppe Giuga e Giovanni Mutolo.***

Esaurita la disamina delle censure riguardanti le propalazioni dei collaboratori di giustizia escussi in primo grado, mette conto rilevare che i difensori appellanti, nel volume “A” dei Motivi nuovi (pagine 3-10), muovendo dalla pacifica premessa che il criterio della “convergenza del molteplice” non può operare se il riscontro vicendevole delle dichiarazioni di più pentiti è artificiosamente creato, hanno dedotto che:

- <<..assume il carattere di quasi notorietà all’esito di recenti acquisizioni processuali, che taluni c.d. collaboratori di giustizia erano soliti incontrarsi e convenire dichiarazioni se non programmare falsi pentimenti, false incolpazioni e strategie accusatorie (v. si ad es. Di Matteo Mario Santo, La Barbera Gioacchino, Brusca Giovanni, Brusca Enzo Salvatore)>>;
- <<E’ stato, altresì, reso noto dalla stampa che Spatola Rosario avrebbe comunicato alle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato di riunioni tra “pentiti” finalizzate a convenire strategie accusatorie>>;
- <<Di recente si è appreso che il Dott. Francesco Cirillo, responsabile del Servizio Centrale Protezione, ha dichiarato

avanti alla Commissione Giustizia del Senato (v.si all.to 1) che detto Servizio aveva segnalato alle competenti Autorità circa 600 "incontri" tra collaboratori, malgrado il divieto imposto ai medesimi>>.

Su queste premesse, rifacendosi alle doglianze svolte nell'Atto di Impugnazione ed anticipando quelle articolate nei successivi volumi dei "Motivi Nuovi", i medesimi difensori hanno ritenuto di <<individuare tutta una serie di elementi di palese adeguamento di talune propalazioni e varie attività di sostegno ad esse>>, elementi riassunti nei seguenti termini:

<< a) il collaboratore Buscetta Tommaso ha immutato radicalmente nella fase delle indagini preliminari e nel corso del dibattimento le originarie propalazioni del 1984.

Di indiscutibile significato appare inoltre il fatto che tale atteggiamento sia stato assunto dopo oltre otto anni (novembre 1992);

b) il collaboratore Marino Mannoia ha prestato attività di sostegno alle propalazioni del Mutolo dell'autunno '92.

Il predetto ha formulato le sue accuse soltanto dopo oltre quattro anni dall'asserito pentimento ( 1989 ) .

E ciò in un contesto che ingenera gravi sospetti ove si tenga nel debito conto che, in ben due occasioni (2 e 3 aprile 1993), ebbe a rappresentare alle Autorità Giudiziarie di Caltanissetta e di Palermo di non essere a conoscenza di alcunché sulla persona del Dott. Contrada nonostante le esplicite domande sul punto;

c) Spatola Rosario, per quanto è dato conoscere, ha avuto revocato il programma di protezione.

Anch'egli ha fatto propalazioni dopo oltre tre anni dall'asserto pentimento e di poi, nel corso del dibattimento, ha immutato le originarie accuse fornendo risibili giustificazioni, correggendo particolari non di secondaria importanza per adeguare il contenuto delle propalazioni alla realtà fattuale (v.si descrizione dei locali del ristorante "Il Delfino", ove asseritamente avrebbe avuto luogo l'incontro tra il dott. Contrada ed il mafioso Riccobono Rosario).

Non può, d'altro canto, sottrarsi del tentativo di coinvolgimento del Dott. Contrada nella c.d. operazione "Hotel Costa Verde " di Cefalù, tentativo tanto maldestro da essere abbandonato dalla stessa accusa;

d) il collaborante Mutolo Gaspare, accreditato malgrado talune palesi menzogne ("donazione" al Dott. Contrada della somma di £. 15.000.000 per l'acquisto di un'autovettura, intervento del mafioso Graziano Angelo per assicurare al Dott. Contrada la disponibilità di un appartamento nella via Jung, inverosimili "garantite" protezioni al gruppo mafioso Riccobono, episodio Siracusa) ha citato tra le sue fonti pressochè esclusivamente persone decedute e non in grado, pertanto, di obiettare alcunché (n.d.r.: il ricorso a fonti costituite da persone decedute accomuna la posizione di Buscetta, Marino Mannoia ed altri);

e) il collaborante Cancemi Salvatore, pure egli elemento di supporto su presunte protezioni accordate a mafiosi dal Dott. Contrada, è stato ritenuto inattendibile dalla Autorità Giudiziaria (v.si all.to 2: sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione I Penale, del 6 giugno 97, procedimento penale n.650/95 R.G. G. T. a carico di Oliveri + altri ) ;

f) i collaboratori Costa Gaetano (ambiguo e generico), Pirrone Maurizio (spacciatore, non uomo d'onore), Scavuzzo Pietro (ineffabile bugiardo, narratore di storie inverosimili), costituiscono fonti sospette ed inquinate.

Analoghe osservazioni meritano Marchese Giuseppe, che risulta smentito da Di Maggio Baldassare, nonché la teste Pirrello Carmela, agente provocatore, neppure capace di riuscire nell'intento, e per sua ammissione ostile al dott. Contrada.

Va detto, a questo punto, che quanto sin qui rappresentato, costituisce esemplificazione non esaustiva delle problematiche probatorie scaturenti dalle propalazioni dei c.d. "pentiti".

Siffatte esemplificazioni, in uno alle dichiarazioni Cirillo ed agli eventi giudiziari maturati recentemente, rendono indispensabile, al fine del decidere, accertare:

- 1) se il Mutolo ha fruito del regime di detenzione extra carcerario, se durante tale periodo ha avuto modo di incontrare funzionari di Polizia, soggetti estranei e le ragioni che determinarono quegli incontri;
- 2) se il predetto, a far data dall'ammissione del regime degli arresti domiciliari, ha fruito di permessi o gli è stato consentito di prestare attività lavorativa. E comunque se, a far data dalla dimissione dal carcere, ha incontrato altri collaboratori di giustizia e in particolare Buscetta Tommaso, Marino Mannoia, Spatola Rosario, Scavuzzo Pietro, Cancemi Salvatore, Pirrone Maurizio, Costa Gaetano, Marchese Giuseppe e chiunque altro, in qualsiasi luogo od anche nei locali del Servizio Protezione, presso la D.I.A., presso qualsivoglia struttura pubblica o privata.

Se organi di Polizia, Carabinieri o Guardia di Finanza abbiano redatto relazioni di servizio o note concernenti il Mutolo e suoi eventuali incontri con altre persone.

Se, prima degli interrogatori resi sia nella fase delle indagini preliminari che in prossimità del dibattimento, costui abbia incontrato (e per quali ragioni) pubblici ufficiali.

Del pari indispensabile si appalesa l'acquisizione del programma di protezione elaborato per il Mutolo (eliminando dallo stesso ogni indicazione afferente il luogo di residenza, il cambiamento di nome e quant'altro possa nuocere alla di lui incolumità), nonché informazioni sui compensi in denaro dallo stesso percepiti, specificando il titolo e le date dell'erogazioni. Si formulano le stesse richieste per i collaboranti Buscetta Tommaso, Marino Mannoia Francesco, Marchese Giuseppe, Spatola Rosario, Cancemi Salvatore, Scavuzzo Pietro, Pirrone Maurizio, Costa Gaetano.

Per quanto concerne Buscetta Tommaso e Marino Mannoia si chiede di accertare se funzionari di Polizia, militari dei Carabinieri o della Guardia di Finanza o chiunque altro, si siano recati negli Stati Uniti per incontrare i predetti, specificando le relative ragioni e comunque le date di tali incontri.

Ed ancora, se, ed in quali date, questi ultimi siano venuti in Italia, le ragioni della loro presenza nel Paese, eventuali incontri, date di essi, nominativi dei soggetti con i quali hanno intrattenuto rapporti e relative motivazioni.

Vorrà la Corte accertare se tutti i propalatori menzionati ( e comunque gli accusatori del dott. Contrada) fruiscono ancora di programmi di protezione o se sia intervenuta revoca e per quali motivi

Si fa istanza perché la Corte voglia acquisire le dichiarazioni rese da Marino Mannoia negli Stati Uniti nella forma della rogatoria internazionale in data

2.4.1993 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caitanissetta al fine di far risultare che anche nella prefata data, il suddetto, malgrado esplicite domande, nulla ebbe a riferire sul Dott. Contrada, se non che trattavasi di funzionario di Polizia impegnato in attività di istituto e non di sostegno al mafioso>>.

I difensori appellanti, quindi, hanno chiesto, previa acquisizione delle dichiarazioni rese dal dott. Francesco Cirillo alla Commissione Giustizia del Senato il 26 novembre 1997, ammettersi l'esame del predetto sulla circostanza dell'intervenuto accertamento di incontri (oltre 600) tra vari collaboratori di giustizia malgrado il divieto di legge, sulla indicazione dei nomi dei predetti collaboratori, delle date di detti incontri, delle ragioni di essi, delle autorità cui sono stati segnalati, dei provvedimenti eventualmente adottati, delle eventuali indagini esperite e del loro esito.

In parziale accoglimento di dette istanze, con ordinanza resa il 4 dicembre 1998 nel corso del primo dibattimento di appello, sono stati disposti l'acquisizione delle dichiarazioni rese il 2 aprile 1993 da Francesco Marino Mannoia (poi escusso dalla Corte all'udienza del 20 maggio 1999), nonché il nuovo esame del collaboratore di giustizia Rosario Spatola, ritenendosi *<<doverosa la verifica delle dichiarazioni>>* da questi rese in primo grado, *<<al cospetto della dedotta ritrattazione da costui operata, seppure in funzione di notizie fornite da organi di stampa>>*.

Sono state, per contro, rigettate *<<tutte le altre istanze, sul rilievo della esclusiva pertinenza di esse a circostanze fattuali già considerate*

*nel giudizio di primo grado ovvero in manifesta direzione di sostegno per lo sviluppo dialettico di argomentazioni difensive, piuttosto che alla indicazione di nuove emergenze probatorie>>.*

Infine, con ordinanza resa in questo dibattimento di rinvio all'udienza del 15 gennaio 2004 è stato acquisito, per quanto qui rileva << *non constando un provvedimento formale a questo fine nell'ambito del primo giudizio di appello, il resoconto delle dichiarazioni del dr. Francesco Cirillo alla Commissione Giustizia del Senato in data 26 novembre 1997*>>, e sono state richiamate, per il resto, le precedenti determinazioni assunte nel primo giudizio di Appello.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, osserva questa Corte che la <<*quasi notorietà*>>, del fatto che taluni c.d. collaboratori di giustizia fossero <<*soliti incontrarsi e convenire dichiarazioni se non programmare falsi pentimenti, false incolpazioni e strategie accusatorie*>> - ricollegata dai difensori appellanti all'esito di recenti acquisizioni di non meglio individuati procedimenti penali - non può equivalere a scienza processuale di tali deviazioni.

Queste ultime, comunque, vengono ricondotte a vicende e figure di collaboranti le cui dichiarazioni non sono state assunte o utilizzate in questo processo (Di Matteo Mario Santo, La Barbera Gioacchino, Brusca Enzo Salvatore), ovvero sono state successivamente valorizzate dalla Difesa per tentare di contrastare il costruito accusatorio (è il caso delle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca sull'allontanamento di Salvatore Riina dal rifugio di Borgo Molara).

Per ciò che concerne le situazioni additate come sintomatiche di reciproci, pedissequi, adeguamenti delle propalazioni dei collaboranti escussi in primo grado, o addirittura di manipolazioni, devono intendersi integralmente richiamate le osservazioni svolte nei precedenti capitoli in ordine alla infondatezza di qualsiasi ipotesi di inquinamento probatorio.

Per mere ragioni di comodità espositiva, giova, comunque, ricordare, secondo il medesimo ordine seguito dai difensori:

- a) la sostanziale coerenza tra le dichiarazioni di Tommaso Buscetta del 18 settembre 1984 (epoca in cui non avrebbe potuto lontanamente ipotizzarsi un complotto ai danni dell'imputato) e quelle rese in sede di indagini preliminari ed in dibattimento;
- b) la plausibilità delle giustificazioni addotte da Francesco Marino Mannoia per spiegare come mai egli non avesse rivolto accuse a Contrada in occasione degli interrogatori rispettivamente resi il 2 e 3 aprile 1993 alle Autorità Giudiziarie di Caltanissetta e di Palermo e, per altro verso, l'originalità delle sue dichiarazioni e la loro attendibilità estrinseca (anche per il Mannoia è stata motivatamente esclusa l'ipotesi di inquinamento probatorio, avanzata dai difensori con riferimento a possibili suggeritori occulti, esplicitamente individuati dall'imputato nella alla D.I.A. e nel dott. Gianni De Gennaro);
- c) la non decisività, in punto di attendibilità intrinseca, delle ragioni della non proroga - erroneamente indicata dai difensori appellanti come revoca - del programma di protezione di

Rosario Spatola, la mancanza di momenti di contraddizione nelle sue dichiarazioni (ad esempio, nella descrizione dei locali del ristorante "Il Delfino"), l'inesistenza di un tentativo del collaborante di coinvolgere Contrada nella c.d. operazione "Hotel Costa Verde " (in ordine alla quale lo stesso Spatola ha, sin dall'inizio, chiarito i limiti delle sue conoscenze);

- d) la scindibilità delle dichiarazioni di Gaspare Mutolo circa il conteggio della somma asseritamente anticipata per l'acquisto di un'autovettura da destinare ad una donna di Contrada (lire 15.000.000), l'impossibilità di apprezzare come accusa la vaga indicazione di un interessamento del mafioso Angelo Graziano per procurare all'imputato la disponibilità di un appartamento nella via Guido Jung, la prova positiva delle protezioni "garantite" al Riccobono, la intrinseca logicità della narrazione, per di più riscontrata, della vicenda Siragusa;
- e) la circostanza che alcune delle dichiarazioni del Mutolo sono frutto di percezioni dirette e non tutte hanno il loro referente nel Riccobono (per non dire che la soppressione dei referenti di un collaboratore di giustizia che narra fatti di mafia è una evenienza possibile, un "rischio professionale" pesantemente avveratosi nella realtà della seconda guerra di mafia, esplosa a Palermo nel 1981);
- f) la originalità e la credibilità delle dichiarazioni rese in questo processo da Salvatore Cancemi (peraltro non risulta ritualmente prodotta, né, tanto meno, passata in giudicato, la sentenza resa

dal Tribunale di Palermo, Sezione I Penale, il 6 giugno 1997, nel procedimento penale n. 650/95 R.G. G. T. a carico di Oliveri + altri );

- g) la genuinità del contributo - pur se di marginale importanza - del collaboratore di giustizia Gaetano Costa (che ha descritto in modo puntuale e specifico la reazione estemporanea del suo compagno di cella Vincenzo Spadaro alla notizia televisiva dell'arresto di Contrada);
- h) la valenza delle dichiarazioni rese da Maurizio Pirrone in ragione della sua riscontrata familiarità con l'entourage di Rosario Riccobono;
- i) la non influenza, nella complessiva economia della valutazione della prova formatasi in primo grado, delle propalazioni di Pietro Scavuzzo (si è rilevato come la mancata individuazione dell'appartamento nel quale sarebbe avvenuta l'analisi dell'anfora - in una alle perplessità mostrate nel riconoscimento dello stabile - privi di sostegno l'ipotesi della manipolazione del collaborante, se non altro per la grossolanità che, altrimenti, avrebbe caratterizzato una manipolazione siffatta);
- j) la coerenza tra le dichiarazioni di Giuseppe Marchese e di Baldassare Di Maggio, riferite a due distinti allontanamenti di Salvatore Riina dalla villa di Borgo Molara, uno agli inizi del 1981 e l'altro nell'imminenza dello scoppio della seconda guerra di mafia, e la piena attendibilità della testimonianza di Carmela Pirrello.

In sostanza, le esemplificazioni che dovrebbero dare corpo all'ipotesi di inquinamento probatorio, che i difensori appellanti vorrebbero correlare alle dichiarazioni rese il 26 novembre 1997 dal dott. Francesco Cirillo avanti alla Commissione Giustizia del Senato ed ai “quasi notori” <<*eventi giudiziari maturati recentemente*>>, non hanno, a ben guardare, la solidità necessaria a farne uno dei pilastri dell'impianto difensivo.

A questa stregua, avuto riguardo alla corralità delle accuse che hanno trovato ingresso nella sede dibattimentale, non è seriamente sostenibile l'ipotesi di un accordo globale - o di una sommatoria di accordi o di adeguamenti spontanei - tra tutti i collaboratori di giustizia che hanno formulato indicazioni intrinsecamente attendibili nei riguardi di Contrada.

Sono stati prospettati, ad esempio:

- un accordo tra Giuseppe Marchese e Gaspare Mutolo, in forza del quale il Marchese avrebbe “aggiustato” nell'interrogatorio del 4 novembre 1992, coinvolgendovi Contrada, la versione dell'episodio della fuga di Salvatore Riina da Borgo Molara, precedentemente offerta con l'interrogatorio del 2 ottobre 1992 (si sarebbe, cioè, voluto dare concretezza all'accusa, mossa genericamente dal Mutolo nell'interrogatorio del 23 ottobre 1992, secondo cui, dopo gli iniziali rapporti con Bontate e Riccobono, l'imputato era stato irretito da altri esponenti mafiosi di spicco quali lo stesso Riina e Michele Greco);

- un accordo di Rosario Spatola con Gaspare Mutolo (interrogato il 23 ottobre 1992), Giuseppe Marchese (interrogato il 4 novembre 1992) e Tommaso Buscetta (interrogato il 25 novembre 1992), o anche un adeguamento spontaneo dello Spatola ai predetti, onde concretizzare la "convergenza molteplice" delle accuse, ampliare l'ambito territoriale delle "soffiate" dell'imputato e dare concretezza, con un narrato *de visu*, alla tesi del rapporto personale Contrada - Riccobono;
- un accordo di Francesco Marino Mannoia (sotto programma di protezione negli Stati Uniti d'America) con tutti i pentiti che prima di lui, avevano parlato di Contrada, ed in particolare con Gaspare Mutolo (quanto ai rapporti Contrada - Bontate, resi possibili dall'imprenditore Arturo Cassina e dal funzionario di Polizia Pietro Purpi) e Salvatore Cancemi (quanto all'interessamento per il rilascio della patente di guida a Stefano Bontate), ovvero un adeguamento spontaneo ai predetti.

Premesso, infatti, che è del tutto normale la convergenza delle dichiarazioni accusatorie di più collaboranti che si pentano in tempi diversi e siano portatori del medesimo bagaglio di conoscenze, maturato nel medesimo ambiente criminale, l'unica ipotesi di inquinamento probatorio astrattamente sostenibile è quella - non a caso più volte adombrata o addirittura esplicitata dall'imputato o dai suoi difensori e però non dichiaratamente sposata perché carente di prova - di un complotto ordito da chi ha avuto le leve della gestione dei collaboranti, e cioè, *tertium non datur*, la D.I.A. - di concerto con i

Carabinieri del R.O.S. per il pentito Calvatore Cancemi - ovvero la Procura della Repubblica di Palermo<sup>1</sup>; un crimine di Stato che, in un processo non esclusivamente basato sul contributo dei pentiti, sarebbe stato perpetrato con il consapevole apporto di testimoni totalmente indifferenti e di elevatissima attendibilità, come i magistrati Carla del Ponte e Giuseppe Ajala, i funzionari di Polizia elvetici Gioia e Mazzacchi, ovvero le vedove Parisi e Cassarà, dei quali si dirà a proposito dei singoli episodi su cui hanno deposto.

In questa cornice non possono trovare cittadinanza, perché marcatamente esplorative e di stampo universalistico, le istanze di rinnovazione della istruzione dibattimentale con cui è stata chiesta, per tutti i collaboranti escussi in primo grado, l'acquisizione di informazioni relative ai periodi di detenzione extracarceraria, ad eventuali colloqui investigativi, ad incontri con altri collaboratori di giustizia, ad eventuali compensi percepiti, al contenuto dei rispettivi programmi di protezione.

I difensori, infatti, anche traendo spunto da eventuali, specifici elementi di contraddizione emersi dall'esame e dal controesame di ciascun collaborante, avevano l'onere di allegare che, in concreto, il pentito "A" si fosse incontrato con il pentito "B" nel periodo in cui l'uno, l'altro o entrambi stavano rendendo le loro dichiarazioni al Pubblico Ministero in ordine al presente procedimento; ovvero che vi fossero stati incontri successivi, all'origine della narrazione dibattimentale di fatti non riferiti nel corso delle indagini preliminari,

---

<sup>1</sup> Vedi i capitoli che hanno ad oggetto le censure riguardanti le propalazioni di Rosario Spatola, di Francesco Marino Mannoia, di Giuseppe Marchese.

fatti esposti senza una plausibile spiegazione del ritardo nella loro rievocazione.

Tali evenienze non risultano essersi avverate, ed in alcuni casi non avrebbero materialmente potuto avverarsi, dato lo strettissimo intervallo tra gli inizi di alcune delle collaborazioni più significative (segnatamente, quelle di Mutolo, Marchese e Cancemi) e le prime dichiarazioni accusatorie nei riguardi di Contrada : senza dire che, comunque, anche quando la forbice tra i due momenti è risultata più ampia (è il caso di Rosario Spatola e Francesco Marino Mannoia) il silenzio dei collaboranti ha trovato una congrua giustificazione.

\*\*\*\*\*

Lo stesso Spatola, nuovamente escusso nel primo dibattimento di appello all'udienza del 3 dicembre 1998, ha smentito le voci, diffuse da organi di stampa, di una ritrattazione delle dichiarazioni rese in primo grado nei riguardi di Contrada ed ha escluso di avere subito approcci riguardanti il presente processo (: <<*Io non sono stato istigato a dire la verità o la falsità, anche perché quello quanto riferito sul dott. Contrada, è verità*>>, pag. 76 della trascrizione).

Ha dichiarato di essersi rivolto ai presidenti della Commissione Giustizia della Camera e del Senato (rispettivamente Tiziana Parenti ed Ottaviano Del Turco) per denunciare i frequenti incontri tra collaboranti, anche nei locali del Servizio Centrale di protezione, a Roma (dove era consentito agli stessi di recarsi per telefonare) a fronte del provvedimento, adottato nei propri confronti e da lui ritenuto

ingiusto, di non proroga del programma di protezione (pagine 1 – 7 della sentenza di primo grado).

Ha citato specifici, recenti tentativi di inquinamento probatorio, posti in atto <<fra la fine di maggio e la metà del 1996>><sup>2</sup>: un accordo tra il pentito Pennino ed il pentito Cannella per accusare il magistrato dr. Luigi Croce; la richiesta, avanzatagli da Gaspare Mutolo, di accusare l'avvocato Ugo Colonna, della quale egli aveva prontamente informato il funzionario dr. Manganelli (pagine 8-9); la estrema serietà, per contro, dimostrata da Giuseppe Marchese, da lui incontrato per caso, a Roma, prima del Natale del '94 e presentatogli dal pentito Marco Favaloro (pagine 18-26); l'invito, rivoltogli dal pentito Gioacchino Pennino, ad accusare il senatore Giulio Andreotti (pag. 47).

Ha dichiarato di avere conosciuto il collaboratore di giustizia Gaetano Costa nell'unica occasione in cui lo aveva incontrato, limitata ad una reciproca presentazione (pag. 73); di non conoscere i pentiti Onorato, Ferrante, e Di Carlo, escussi nel primo dibattimento di appello.

Rosario Spatola, comunque, si è essenzialmente riferito ad incontri tra collaboranti liberi; condizione che non riguarda i pentiti escussi in primo grado, a maggior ragione all'epoca degli interrogatori resi nel corso delle indagini preliminari.

\*\*\*\*\*

Nel corso della propria audizione alla seconda Commissione del Senato della Repubblica, svoltasi il 26 novembre 1997, il dottor Francesco Cirillo, premettendo che il Servizio centrale di protezione

---

<sup>2</sup> In epoca, dunque, di molto successiva agli interrogatori dei collaboranti Mutolo e Pennino, ma anche al loro esame dibattimentale

del Ministero dell'interno, da lui diretto, si occupava soltanto delle esigenze quotidiane dei collaboranti (1091) e dei loro familiari (4250), ha precisato che il Servizio stesso - pur non rientrando tale attività nelle sue competenze - aveva effettuato oltre 600 segnalazioni di incontri tra collaboranti, peraltro vietati.

Tanto premesso, a venire in considerazione non è la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia che abbiano eventualmente violato il divieto di incontri *<<durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione>>* (tale sanzione, infatti, è stata introdotta dalla legge 13 febbraio 2001 n. 2001, il cui articolo 6 ha integralmente sostituito l'articolo 13 del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8), ma la valutazione della loro attendibilità intrinseca, che però il Tribunale ha compiuto con estremo scrupolo e ponderazione.

Peraltro, le dichiarazioni rese dal dottor Francesco Cirillo in ordine alla possibilità di incontri tra pentiti vanno valutate alla stregua:

- della rilevata insussistenza dei reciproci adattamenti o delle manipolazioni che i difensori appellanti hanno adombrato o denunciato;
- della mancata, specifica, allegazione di ulteriori situazioni foriere di inquinamenti probatori e relative alla posizione di Contrada;
- del tenore delle dichiarazioni rese nel primo dibattimento di appello da Rosario Spatola;
- della già indicata cronologia delle collaborazioni.

Esse, cioè, attengono al complessivo fenomeno del pentitismo e dei suoi corretti strumenti di gestione, ma non possono avere, per sé sole, concrete ricadute in questo processo.

\*\*\*\*

All'udienza del 13 gennaio 2000 la Difesa ha chiesto acquisirsi al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giuseppe Giuga nei riguardi dell'imputato e gli atti relativi agli accertamenti che la Procura Generale ha disposto su di esse; richiesta accolta dalla Corte di Appello, sezione II penale, con ordinanza del 20 gennaio 2000.

Da un siffatto compendio documentale è emerso che, con nota dell'undici giugno 1999, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo trasmise al Procuratore Generale i verbali delle dichiarazioni rese dal Giuga il cinque novembre 1998 ed il 24 aprile 1999, rispettivamente a magistrati delle D.D.A. di Caltanissetta e di Palermo.

Dal verbale del 24 aprile 1989, acquisito in forma integrale, si rileva che Giuga, premettendo di essere stato affiliato nel dicembre 1986 alla famiglia mafiosa di Sommatino, compresa nel mandamento di Valledlunga Pratameno, capeggiato da Giuseppe Madonia, e di avere iniziato a collaborare con la giustizia nel settembre 1998 (pagine 3-4-5), dichiarò che lo stesso Madonia diceva di considerare “ come un figlio” il costruttore Calogero Pulci (ibidem, pag. 12) e faceva affidamento sulle sue relazioni, i suoi contatti e le sue conoscenze. Il Pulci, tra gli altri, secondo quanto riferito dal collaborante annoverava

tra i propri amici il magistrato dottor Corrado Carnevale (indicato come percettore di somme di denaro) e l'odierno imputato.

Lo stesso Giuga riferì di avere accompagnato a Catania, agli inizi del 1991, l'avvocato Salvatore Montana ad un appuntamento con Nitto Santapaola, allora latitante. In tale circostanza, il Madonia ed il Santapaola si erano messi a discutere di una telefonata anonima pervenuta all'Ufficio dell'Alto Commissario, a Roma, con cui una voce femminile avrebbe indicato in Contrada l'autore di una "soffiata" che aveva consentito al Santapaola di sfuggire ad un "blitz" della Polizia, effettivamente verificatosi. Il Madonia, quindi, aveva chiesto all'avv. Montana se il Pulci fosse tornato da Roma, avendogli in precedenza consegnato un regalo per Contrada. Il legale gli aveva risposto di non averlo né visto né sentito e si era impegnato a dargli l'incarico di recuperare una copia della bobina relativa alla registrazione, per cercare di individuare la provenienza della telefonata e punire il delatore o la delatrice (ibidem, pagine 38-40).

Il 18 giugno 1999, ricevuti i predetti verbali, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo conferì dettagliate deleghe di indagine sulle circostanze oggetto delle dichiarazioni del Giuga (integrate da ulteriori richieste di accertamenti in data 20 settembre 1999), i cui esiti sono illustrati nelle note n° 4376 del 16 agosto 1999, n° 5261 del 30 settembre 1999, n° 5579 del 12 ottobre 1999, n° 6028 del 26 ottobre 1999.

Con nota dell'undici settembre 1999 la Procura della Repubblica di Caltanissetta inviò il verbale dell'interrogatorio reso al Pubblico

Ministero il 18 agosto 1999, con il quale il Giuga ritrattò le proprie dichiarazioni, comprese quelle a carico di Contrada, dicendosi all'oscuro di tutti gli accadimenti che avevano riguardato la "famiglia" di Sommatino a partire dal 1991 e confessando che quanto da lui riferito gli era stato suggerito dal Pulci in occasione della comune detenzione nel carcere di Enna nel 1998 .

Nella predetta nota della Procura di Caltanissetta si afferma che le prime incongruenze nel suo narrato erano emerse nel corso dell'interrogatorio del 13 agosto 1999: << *le dichiarazioni del GIUGA apparivano tendenziose; infatti tutti i soggetti, accusati per fatti per i quali non era già intervenuta una sentenza di condanna definitiva o per fatti che comunque apparivano già acclarati al di là di ogni dubbio, erano personaggi nei confronti dei quali PULCI Calogero nutriva motivi di risentimento o che, nella dialettica interna della criminalità organizzata di suo mattino, si contrapponevano a PULCI Calogero (...)* In definitiva si delineava chiaramente uno specifico disegno volto da una parte ad indirizzare le propalazioni contro soggetti che rappresentavano la corrente opposta al PULCI e dall'altra ad alleggerire la posizione del PULCI, unitamente a quella di INDORATO STEFANO, quest'ultimo persona di fiducia del PULCI, come lo stesso GIUGA, secondo le precedenti risultanze processuali (...) *Le accuse GIUGA su appartenenti a forze dell'ordine si concentravano sui soggetti che avevano consentito le più incisive operazioni contro PULCI Calogero ed i soggetti a lui più vicini*>>.

La Difesa, dando atto dell'impegno della Procura Generale nella verifica dei riscontri alle false propalazioni del Giuga, le ha additate come un esempio dei possibili fattori condizionanti delle collaborazioni che hanno attinto Contrada.

Tale impostazione pecca, ancora una volta, di genericità.

Ed invero, i motivi ispiratori della induzione del Giuga a mentire – cioè il proposito del Pulci di depistare le indagini che lo riguardavano o concernevano i soggetti a lui più vicini, e di colpire gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che si erano occupati di lui e dei suoi sodali (specificamente, vari esponenti dell'Arma dei Carabinieri) –non si attagliano alla figura di Contrada.

Il Giuga, infatti, ha riferito che anche le false accuse nei riguardi di Contrada gli erano state suggerite da Pulci, precisando che questi lo aveva esortato ad inventarle facendogli balenare che, colpendo figure di rilievo, egli avrebbe potuto rendersi più credibile (pagine 11-12- 25 – 27 del verbale di interrogatorio del 18 agosto 1999).

In conclusione, le dichiarazioni del Giuga hanno costituito un *unicum* legato alla iniziativa del Pulci ed alla convinzione di potersi accreditare, restando del tutto estranee a qualsiasi ipotesi di complotto o di accordi fraudolenti o pedissequi adeguamenti tra collaboranti escussi in questo giudizio.

Esse, d'altronde, rimontano al periodo, particolarmente critico, successivo alla condanna di Contrada, nel quale il rischio di speculazioni è stato più elevato, tanto da imporre, come si dirà, criteri

ancora più restrittivi nella valutazione degli apporti dei nuovi collaboratori di giustizia.

\*\*\*\*\*

La temperie del primo dibattimento di appello, del resto, spiega anche il clamore suscitato da una intervista rilasciata, nell'ambito della trasmissione "Porta a Porta" del 16 dicembre 1999, da Giovanni Mutolo, il quale aveva sostenuto di avere assistito ad un incontro del fratello Gaspare con Tommaso Buscetta, svoltosi a Roma nel maggio del 1994, e cioè nel medesimo turno di tempo in cui i due collaboranti aveva reso i rispettivi esami dibattimentali.

Con ordinanza del 13 giugno 2000 la Corte rigettò la richiesta di esame di Giovanni Mutolo sulle circostanze oggetto dell'intervista, ritenendola *<<non utile (..) anche in dipendenza del contenuto del verbale dallo stesso reso al P.M.>>*, e cioè delle dichiarazioni assunte da magistrati della D.D.A. di Palermo il 16 febbraio 2000, con le quali lo stesso Giovanni Mutolo aveva spiegato quanto segue: *<<Durante l'incontro tra mio fratello e Buscetta si parlò solo del processo Andreotti e nei termini sopra riferiti; escludo pertanto che sia stato fatto alcun riferimento al processo Contrada. Aggiungo che di Contrada io non so nulla perché soltanto ho avuto occasione di incontrarlo nel luglio del '83 quando mi notificò un mandato di cattura emesso contro di me dal giudice Falcone>>*.

Del resto, anche a volere ammettere che le circostanze riferite da Giovanni Mutolo - peraltro non verificate - fossero vere, va comunque tenuto presente che sia Gaspare Mutolo, sia Buscetta hanno reso in

dibattimento dichiarazioni coerenti con quelle oggetto degli interrogatori da loro rispettivamente resi nella fase delle indagini preliminari, e cioè ben prima del maggio 1994, come si desume dalla mancata contestazione di significative difformità; esulando, dunque, l'ipotesi di una preordinazione delle loro testimonianze.